



CITTÀ DI GROTTAGLIE

PROVINCIA DI TARANTO

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio Commercio

ORDINANZA n. 103

PROT. n. 9609 del 21/04/2009

OGGETTO: Inclusione del Comune di Grottaglie nell'elenco regionale delle località turistiche e Città d'Arte. Nuova regolamentazione generale in materia di orari degli esercizi di vendita.

IL SINDACO

Considerato che la Città di Grottaglie ha ottenuto il titolo di Città d'Arte ed è stata, quindi, iscritta nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città D'Arte giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 59 del 18/02/2009;

Tenuto conto che in ragione di tale insigne riconoscimento gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio – settembre oltre che nei giorni fissati ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, fermo restando l'obbligo di chiusura festiva nelle date stabilite nel comma 8 quater dell'art. 18 L.R. n. 11/2003 ;

Ravvisata l'esigenza, in conseguenza di tanto, di determinare nuovi criteri per la disciplina degli orari della rete distributiva locale che consentano il raggiungimento dei livelli ottimali di servizio alla cittadinanza ed al flusso dei visitatori ;

Valutati i pareri espressi dalle associazioni delle imprese di categoria, associazioni dei consumatori ed organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, sul contenuto del presente disposto, alle stesse previamente portato a conoscenza;

Vista la Legge Regionale n. 11/2003 ed in particolare l'art. 18;

Visto l'art. 12 della recente Legge Regionale del 07 maggio 2008 n. 5 che ha modificato ed integrato il summenzionato art. 18;

DISPONE

- 1) I titolari di esercizi di vendita al dettaglio determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'osservanza del riposo infrasettimanale nonché dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio – settembre.
- 2) Per i restanti mesi dell'anno gli esercenti del commercio in forma fissa su area privata possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva secondo il seguente calendario: festività e domeniche ricadenti nel periodo natalizio (1° dicembre – 6 gennaio), eccezion fatta per il 25, 26 dicembre e 1° gennaio, nonché tutte le prime domeniche dei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre, compresa la domenica successiva alla data di inizio del periodo dei saldi invernali (mese di gennaio).
- 3) Tutti gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nelle seguenti date: 1° Gennaio, domenica di Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre.
- 4) Per gli operatori commerciali appartenenti al solo settore alimentare è consentita l'apertura festiva durante le ore antimeridiane del giorno di Santo Stefano (26 dicembre) ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
- 5) Gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune l'orario prescelto di apertura e di chiusura dell'esercizio e di renderlo, altresì, noto al pubblico mediante l'affissione, sulle vetrine esterne, a mezzo di apposito cartello .
- 6) Con esclusione del periodo maggio – settembre, i negozianti del settore alimentare su area privata osservano il turno di riposo infrasettimanale scegliendo tra il pomeriggio del martedì o del giovedì. Per i dettaglianti appartenenti al settore beni strumentali compresi quelli che vendono prodotti per l'agricoltura la mezza giornata di chiusura infrasettimanale è fissata per il sabato pomeriggio mentre per i commercianti che operano nel settore merci varie è riconosciuta la possibilità di scegliere di osservare la mezza giornata di riposo infrasettimanale optando o per il lunedì mattina o per i pomeriggi del giovedì o del sabato.
- 7) Tutti i negozianti appartenenti a qualsiasi settore merceologico, che operano in forma fissa su area privata, sono obbligati a comunicare all'Ufficio Commercio le giornate in cui osserveranno il riposo infrasettimanale e ad informare, altresì, il pubblico mediante affissione, nel locale di vendita di apposito cartello. E' consentito di variare il turno di riposo infrasettimanale nel limite di una sola volta per anno previa comunicazione al Comune .
- 8) Durante le festività natalizie (periodo che va dal 1° dicembre al 6 gennaio) e nella settimana Pasquale viene sospeso l'obbligo della mezza giornata di riposo infrasettimanale per tutti i settori merceologici.
- 9) Viene riconosciuta la facoltà a tutti gli operatori commerciali in forma fissa su area privata appartenenti al settore alimentare e non alimentare di sospendere il turno di riposo infrasettimanale allorché nella settimana ricorra una festività.
- 10) Il 30 ed il 31 gennaio, festa di San Ciro Patrono di Grottaglie, tutti gli esercizi di vendita in forma fissa su area privata, appartenenti a qualsiasi settore merceologico, potranno restare aperti ininterrottamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00 .
- 11) Qualora ad una festività dovesse seguire una domenica, o viceversa, gli esercizi del settore alimentare su area privata potranno restare aperti nelle ore antimeridiane della giornata domenicale.
- 12) Nel caso si verificano più di due festività consecutive i negozi in forma fissa su area privata del settore alimentare sono obbligati a garantire l'apertura al pubblico nelle ore antimeridiane della seconda giornata festiva .
- 13) Allo scopo di venire incontro alle esigenze della utenza agricola, è possibile autorizzare un solo esercizio di vicinato per ogni zona commerciale, appartenente al solo settore alimentare, all'attività di vendita in orario notturno (ex art. 13 del D.Lgs. 114/98). Tale commercio notturno deve essere espressamente autorizzato con provvedimento Sindacale a condizione che venga, comunque, salvaguardato ogni aspetto connesso alla tutela della pubblica sicurezza.

Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sull'osservanza scrupolosa della presente Ordinanza che ha efficacia a partire dal giorno della sua adozione.

Dalla Residenza Municipale, 20/04/2009

Bc

IL SINDACO
Dr. Raffaele BAGNARDI